

A.R.S.A.C.

Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese
Viale Trieste, 93
Cosenza

GESTIONE STRALCIO ARSSA – Art. 1 bis, L.R. n. 5 del 12.02.2016

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 305/GS del 04 OT. 2017

Oggetto: Assegnazione dell'unità fondiaria n. 218, sita nel fondo "Timperosse" in agro di Scandale (KR), in favore del sig. Maida Silvestro, a norma degli artt. 3, 4 della L.R. n. 10\2000 e successive modifiche ed integrazioni.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- Che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 192 del 22/12/2016 l'ing. Stefano Aiello è stato nominato Commissario Straordinario dell'ARSAC;
- Che con delibera n. 274 del 15/12/2016, il Dott. Bruno Maiolo è stato nominato dirigente ad interim del Settore Amministrativo.
- Che con delibera n. 12/GS del 08/03/2016, il Dott. Tullio Ciacco è stato nominato responsabile del Coordinamento Fondiario della Gestione Stralcio – ARSSA;
- Che con deliberazione n. 12/CS del 24/01/2017 il Commissario Straordinario, nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio Regionale della Calabria, ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2017 e con deliberazione n. 13/CS del 24/01/2017 ha autorizzato la gestione in via provvisoria del bilancio di che trattasi, che è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Azienda;
- Con L.R. n. 5\2016 è stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA incardinata in ARSAC;
- Con delibera n. 4 del 10.02.2016 il Direttore Generale, ha istituito in ARSAC la Gestione Stralcio ARSSA.

Considerato:

- che con L.R. n. 10/2000, successivamente modificata dalle leggi regionali n. 7/2001, n. 18/2003 e n. 5/2016, sono previste le modalità di alienazione dei terreni della riforma;
- che l'unità fondiaria n. 218 di Scandale con deliberazione n. 308/CL del 02/04/2015 è rientrata nella disponibilità dell'Ente.

Ritenuto:

- che con istanza del 25/05/2007, il sig. Maida Silvestro, nato a San Mauro Marchesato (KR) il 20/02/1940 e residente a Scandale (KR), ha chiesto l'acquisto dell'unità fondiaria n. 218 di Scandale, in catasto al foglio n. 3, particelle n. 125, 166, 176 e 183 di complessivi ha 8.81.70;
- che con nota n. 3084 del 13/09/2017 l'Ufficio di Crotone ha espresso parere favorevole all'attribuzione del suddetto terreno in favore del sig. Maida Silvestro;
- che in data 13/09/2017 il sig. Maida Silvestro ha dichiarato di essere in possesso del suddetto terreno da almeno cinque anni dalla data della domanda di acquisto e precisamente dal 1978;
- che il comune di Scandale ha certificato in data 23/05/2017 (Cert. n. 23) che, nel vigente strumento urbanistico comunale, le particelle n. 125, 166, 176 e 183 del foglio n. 3, ricadono in Zone agricole normali "En";
- che in data 11/07/2017 (prot. n. CEW/372/2017/CKR0022) la Camera di Commercio di Crotone ha attestato che il sig. Maida Silvestro è iscritto con la qualifica di Impresa Agricola;
- che in data 13/09/2017 il suddetto richiedente ha dichiarato di essere proprietario di terreni per un totale di ha 11.95.40 e di non essere proprietario, né enfiteuta di altri fondi rustici;
- che per quanto sopra esposto, soprattutto per il fatto che la richiesta di attribuzione interessa un terreno agricolo posseduto da più tempo senza titolo dall'istante, non si fa luogo all'accertamento previsto dall'art. 3, punto 3 della L.R. 10/2000, in quanto trattasi di situazione già consolidata prevista dall'art. 1, comma 1, lettera b, punto 3 della L.R. n. 5/2016, anche perché tale assegnazione si configura come ampliamento degli appezzamenti già posseduti, essendo il richiedente proprietario di altri terreni;
- che in data 13/09/2017 la sig.ra Pingitore Maria, nata a Scandale (KR) il 01/01/1950 ed ivi residente, coniuge del sig. Maida Silvestro, ha dichiarato che l'acquisto del suddetto terreno verrà effettuato a titolo esclusivo da parte del proprio coniuge ai sensi e per gli effetti dell'art. 179, lettera f del Codice Civile;
- che in data 13/09/2017 il sig. Maida Silvestro ha dichiarato di impegnarsi a pagare un indennizzo risarcitorio per utilizzo sine titolo del suddetto terreno, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b, punto 6, della L.R. n. 5/2016, di modifica della L.R. n. 10/2000;
- che in data 13/09/2017 il sig. Maida Silvestro ha dichiarato:
 - “1) di non avere diritto e, comunque, di rinunciare integralmente e definitivamente a qualunque indennità o premio possa spettargli, per qualsiasi titolo, relativamente alle migliorie apportate al suddetto immobile fino al momento dell'acquisto, ad eccezione di quelle che verranno determinate dalla Commissione stima prevista dalla L.R. n. 10/2000 e che saranno detratte dal valore di stima degli immobili.
 - 2) di obbligarsi a tenere indenne codesta Agenzia da qualunque richiesta venisse avanzata da terzi per indennità o premi relativamente alle dette migliorie che da tali terzi fossero state, eventualmente, realizzate sull'immobile in oggetto; pertanto ove, in ipotesi, venissero avanzate richieste in tal senso, il sottoscritto si obbliga a provvedere egli medesimo direttamente al soddisfacimento di detti terzi restando impegnato a fare tutto quanto necessario onde evitare che codesta Agenzia sia richiesta del pagamento.”;
- che in data 13/09/2017 il sig. Maida Silvestro ha accettato il prezzo di vendita ammontante ad € 26.063,00, approvato dalla Commissione di Valutazione con verbale del 21/06/2017, chiedendo di versare la suddetta somma in un'unica soluzione.

